A tutte le Aziende Clienti

Rif. Normativi: INL, Circolare n. 3 del 9 novembre 2021; DL 146/2021 (Decreto Fiscale); art. 14 del D.Lgs n. 81/2008.

RIVISTE LE SANZIONI SUL MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO INASPRITE LE SANZIONI E IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

PREMESSA

Con la Circolare n. 3 del 9 novembre 2021, ***L'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)*** fornisce ai propri Ispettori le prime indicazioni operative in merito al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, previsto dall'articolo 14 del D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), così come interamente sostituito dal recente articolo 13 del DL n. 146/2021 (Decreto Fiscale), nei casi di **emersione del lavoro irregolare** (lavoro nero) o per **gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (anche formali)**, *"al fine di far cessare il pericolo per la tutela e la salute dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare".*

Ai fini di una più esaustiva conoscenza delle novità introdotte dalla Circolare, riteniamo opportuno operare una sintesi riepilogativa della stessa e ripercorrerne i punti principali, in modo da fornire una linea guida su quelle che sono le nuove fattispecie di violazione e le relative sanzioni.

Gli Organi competenti al controllo

La competenza per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale spetta:

- all'**INL** tramite il proprio personale ispettivo in materia di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ai S**ervizi ispettivi delle ASL e precisamente ai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dei Dipartimenti di prevenzioni delle ASL - ATS (comunque denominati)** tramite il proprio personale ispettivo nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
- al **Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente** in materia di prevenzioni incendi.

La Decorrenza

Nell'adozione del provvedimento sospensivo va valutata l'opportunità di far decorrere gli effetti in un momento successivo all'accesso ispettivo. In particolare:

- dalle ore **12 del giorno lavorativo successivo all'accesso ispettivo**;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- ovvero dalla **cessazione dell'attività lavorativa in corso** che non può essere interrotta, salvo i casi in cui vengano riscontrate situazioni di pericolo o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Le Cause

Riguardo alle cause di sospensione dell'attività imprenditoriale, rispetto alle precedenti previsioni normative, viene stabilita una nuova e ridotta percentuale dei lavoratori irregolari al momento delle verifiche ispettive, viene ampliata la nozione di lavoratore e vengono previste fattispecie specifiche in materia di salute e sicurezza.

- la **percentuale dei lavoratori irregolari** è ridotta al **10%** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo (a fronte del 20% previsto in precedenza) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che sono presenti al momento della verifica, inclusi i **collaboratori familiari**, anche impegnati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro, e i **soci lavoratori** cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società.
- il provvedimento **non trova applicazione** nei casi di **microimpresa** in cui il lavoratore risulti l'unico occupato al momento della verifica ispettiva;
- la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso ispettivo è del tutto ininfluente ai fini dell'adozione del provvedimento, anche nei casi di sospensione adottata "**su segnalazione di altre amministrazioni**" e nelle more dei 7 giorni previsti per provvedere alla regolarizzazione delle violazioni accertate.
- il provvedimento di sospensione va adottato tutte le volte in cui ricorrano una o più fattispecie di violazioni in materia di **salute e sicurezza** indicate nell'**Allegato I**, in particolare per le violazioni che espongono:

1. **ai rischi di carattere generale:** mancata elaborazione del DVR, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano operativo di sicurezza (Pos), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

2. **al rischio di caduta dall'alto:** mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;

3. **al rischio di seppellimento:** mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

4. **al rischio di elettrocuzione:** lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

,

ALLEGATO I Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14		
Fattispecie		**Importo somma aggiuntiva**
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

- Non occorre che le violazioni debbano essere reiterate ai fini della sospensione, per cui sarà sufficiente l'accertamento di una delle violazioni previste dall'Allegato I per l'adozione del provvedimento.
- Altra novità è rappresentata dal fatto che l'attività di vigilanza e di accertamento di eventuali illeciti possano ora incidere non sull'intera azienda, ma solo in riferimento all'**attività imprenditoriale** interessata alle **violazioni** o, alternativamente, all'**attività lavorativa** prestata dai **lavoratori interessati** dalle violazioni per mancata formazione e addestramento o per mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. La novità riguarda con particolare attenzione il settore edile. In questo caso le violazioni

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

possono essere circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore che sarà sospeso fino alla revoca del provvedimento e manterrà comunque il diritto a ricevere normale retribuzione e contribuzione, essendo stato sospeso per cause non imputabili al lavoratore stesso. Questa disposizione non trova applicazione nel caso in cui le violazioni concernenti a formazione, addestramento o mancata fornitura di DPI siano accompagnate da altre violazioni per cui è prevista la sospensione dell'attività.

- Benché la disposizione non faccia differenza tra le due cause di sospensione, si ritiene che il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza debba essere, di norma, adottato con **effetto immediato**.

Revoca

L'organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell'imprenditore sospeso, se sussistono le seguenti condizioni:

• **regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria**, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, previo il pagamento di una somma aggiuntiva di

- **2.500** euro fino a 5 lavoratori irregolari;
- **5.000** euro qualora siano occupati più di 5 lavoratori irregolari.

• **accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro** nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

• **rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza di cui all'Allegato I** e conseguente pagamento della somma aggiuntiva prevista per ogni singola violazione. A tal proposito si specifica che, in caso di più violazioni, l'importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui all'Allegato I.

• variabile a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell'Allegato I, D.Lgs. 81/2008, con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito prevista in 3 soglie: **3.000**, **2.500** oppure **300** euro per ciascun lavoratore interessato (in precedenza era pari a euro 3.200, a prescindere dal tipo di violazione accertata) nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza.

• **Le somme aggiuntive sono raddoppiate nell'ipotesi di recidiva**, ossia nel caso in cui l'azienda abbia subito un provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

• È possibile ottenere la revoca del provvedimento mediante **pagamento immediato** di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%, mentre l'importo residuo, maggiorato del 5%, è da versare entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. Il mancato o il parziale versamento delle somme dovute costituisce **titolo esecutivo** delle somme non versate.

Ricorso amministrativo

Il ricorso amministrativo è possibile esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare, mentre viene escluso il contenzioso amministrativo per la sospensione in materia di sicurezza sul lavoro.
Nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall'ITL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la decisione, il ricorso si intende accolto.

Divieti

Durante tutto il periodo di sospensione è fatto **divieto** all'impresa destinataria del provvedimento **di contrattare con la pubblica amministrazione**. A tal fine il provvedimento di sospensione sarà tempestivamente comunicato all'**ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) per gli aspetti di rispettiva competenza in ordine all'adozione del provvedimento interdittivo.

Sanzioni

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con:

- l'**arresto fino a 6 mesi** nelle ipotesi di violazioni in materia di **tutela della salute e della sicurezza**;
- l'**arresto da 3 a 6 mesi** o con l'**ammenda da 2.500 a 6.400** euro nelle ipotesi di **sospensione per lavoro irregolare**.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com